



COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 8 del 24/08/2021

Oggetto: Prevenzione delle condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo nel territorio comunale

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, L. 1228/1954, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;
- la circolare Min. Int. - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 008899, del 07.08.09, sottolinea che "*è data quindi facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili...*" e tale disposizione è coerente con l'obbligo di cui all'art. 2, L. 1228/1954, secondo cui "*è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale...*";
- ai sensi dell'art. 29, del D.lgs. n. 286/98: "*...salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali...*";

ATTESO CHE da tempo, anche recentemente, vi sono state segnalazioni che presso vari immobili ed appartamenti ubicati sul territorio comunale esistono condizioni di sovraffollamento.

RITENUTO altresì che l'avvio di tali procedure di sgombero può ulteriormente comportare la perdita del requisito della dimora abituale su cui si fonda il concetto di residenza, conseguentemente il requisito dell'iscrizione anagrafica.

DATO ATTO CHE la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei famigliari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti.

RITENUTO che, il Sindaco, quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria, è tenuto a garantire il diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo;

PRESO ATTO CHE:

- esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell'unità immobiliare che, qualora non garantito, comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli occupanti stessi;
- tale pregiudizio è commisurato alla misura in cui i parametri previsti dal D. M.. 05.07.1975 non vengano rispettati;

CONSIDERATO quindi opportuno prevedere sanzioni differenziate in rapporto al numero di persone in eccedenza rispetto a tali parametri, pertanto correlate alla misura e gravità del sovraffollamento;

RITENUTO di dover prevenire un ulteriore intensificarsi del fenomeno, in un Comune quale quello di Porto Cesareo connotato, particolarmente durante la stagione estiva, da un marcato incremento quantitativo della popolazione;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "T.U. delle Leggi sanitarie";
- l'art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;

ORDINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. è vietato consentire la permanenza ad uso abitativo nei locali adibiti ad abitazione di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975 (condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo). Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte, se rilevanti sul profilo penale o amministrativo, per la violazione della presente ordinanza, si applica al proprietario, al locatore o al locatario dell'immobile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e della contestazione della violazione, diffida verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro 3 giorni, l'abitazione dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, il Comune potrà applicare la sanzione accessoria dello sgombero coattivo dell'abitazione da parte delle persone che vi alloggiano, disponendo il sequestro ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Porto Cesareo e su ogni altro mezzo di informazione;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, nonché alle Forze dell'Ordine incaricate della verifica dell'osservanza del dispositivo della medesima;

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

IL SINDACO
f.to **Silvia TARANTINO**